DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO

LA CHIAMATA DI CORREO: RIFLESSIONI IN MERITO ALLA *MUTUAL CORROBORATION*

di Roberta Casiraghi

SOMMARIO: 1. La valutazione delle dichiarazioni del coimputato: una questione ancora attuale. – 2. I riscontri: natura e oggetto. – 3. La testimonianza indiretta in funzione di riscontro. – 4. La chiamata in correità *de relato* e l'inidoneità di una *mutual corroboration*.

1. La valutazione delle dichiarazioni del coimputato: una questione ancora attuale.

A seguito dell'ordinanza di rimessione[1] attraverso cui le Sezioni unite sono chiamate a risolvere il dubbio interpretativo circa l'idoneità di una chiamata in correità *de relato* a fungere da riscontro per un'altra chiamata di correo indiretta, sembra venire nuovamente alla ribalta un tema - quello della valutazione del contributo proveniente dal coimputato o dall'imputato di reato connesso o collegato[2] - da sempre oggetto di vivaci discussioni. Già nel codice Rocco, in assenza di una compiuta disciplina, era molto dibattuta la stessa attitudine della chiamata di correo a concorrere al convincimento giudiziale[3]. Ma i dubbi furono dissipati con l'entrata in vigore del codice di rito del 1988. In virtù anche dell'elaborazione giurisprudenziale maggioritaria maturata in vigenza dell'abrogato codice[4], il legislatore, con l'art. 192 comma 3 c.p.p., ha inequivocabilmente assegnato al sapere del coimputato dignità di prova. Allo stesso tempo, non è stata trascurata la particolare veste del dichiarante: alla tradizionale

[1] Cass., sez. V, ord. 23 maggio 2012, n. 21264, in questa *Rivista*. Si vedano altresì le Note del procuratore generale presso la Corte di cassazione, anch'esse reperibili su questa *Rivista*.

[2] D'ora in avanti, quando si impiegherà il termine "coimputato", si intenderà riferirsi non solo al coimputato nel medesimo reato, ma anche all'imputato in procedimento connesso o collegato.

[3] Per la tesi che negava efficacia probatoria alla conoscenza *de qua*, attribuendole un mero valore di *notitia criminis*, cfr., per tutti, G. DI CHIARA, *Chiamata di correo, garantismo collettivo e diritto di difesa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 233; E. DOSI, *Sul principio del libero convincimento del giudice*, Milano, 1974, p. 368. Tuttavia, con l'introduzione dell'interrogatorio libero, a seguito della legge 8 agosto 1977 n. 534, diventò difficile escludere la valenza probatoria del contributo del coimputato sul fatto altrui: così M. NOBILI, *Nuovo «interrogatorio libero» e autorizzazione a procedere*, in *Crit. pen.*, 1977, p. 310.

[4] Cfr. Cass., sez. un., 18 febbraio 1988, Rabito ed altri, in *Cass. pen.*, 1988, p. 1343, m. 1185; nonché, anteriormente, Cass., sez. I, 7 dicembre 1987, Rodano, in *Giust. pen.*, 1989, III, c. 127; Cass., sez. I, 13 giugno 1987, Tortora ed altri, *ivi*, 1989, III, c. 199; Cass., sez. I, 27 agosto 1984, Romeo, in *Cass. pen.*, 1986, p. 1829, n. 1433; Cass., sez. II, 25 giugno 1984, Rebeschi, *ivi*, 1986, p. 1149, m. 913. Per l'opposto orientamento, cfr. Cass., sez. VI, 12 marzo 1987, Castagliuolo, in *Giust. pen.*, 1988, III, c. 187, n. 133; Cass., sez. VI, 16 gennaio 1987, Misculin, *ivi*, 1987, III, c. 689; Cass., sez. VI, 20 dicembre 1985, Di Natale, *ivi*, 1987, c. 253.

affidabilità riservata al testimone si è così sostituito il sospetto nei confronti della parola proveniente da un soggetto particolarmente interessato all'epilogo della vicenda giudiziaria, in quanto ritenuto coinvolto in qualche modo nella commissione del medesimo episodio criminoso[5]. Di qui, l'introduzione di una regola di valutazione negativa che, in parziale attenuazione al principio del libero convincimento[6], vieta al giudice «di basare il proprio convincimento su risultanze dal legislatore giudicate carenti di efficacia persuasiva»[7], consentendo l'apprezzamento della deposizione del "coimputato" solo «in presenza di ulteriori elementi conoscitivi tali da confermar[ne] l'attendibilità»[8].

La presa di posizione normativa non ha però sopito ogni discussione interpretativa, tanto che non è mancato addirittura chi ha negato che l'art. 192 comma 3 c.p.p. (il quale espressamente richiede che le dichiarazioni del coimputato siano «valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità») fissi «la necessità inderogabile della presenza degli elementi di riscontro», stabilendo

---

[5] Come osserva O. DOMINIONI, *La valutazione delle dichiarazioni dei pentiti*, in *Riv. dir. proc.*, 1986, p. 755, per le dichiarazioni rese «da persone coinvolte per qualche verso nell'epilogo del processo … alla generale affidabilità si sostituisc[e] la generale diffidenza, così da essere portati a ritenere che la dichiarazione probatoria del chiamante in correità riesce verificata nella sua veridicità in quanto risulti corrispondere a determinati requisiti». V. altresì l'osservazione di F.M. IACOVIELLO, *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3452: «[l]a prova dichiarativa si è - da sempre - basata sulla *fides* del dichiarante. Nella chiamata di correo, per principio manca proprio la *fides*».

[6] Cfr. M. DANIELE, *Regole di esclusione e regole di valutazione della prova*, Torino, 2009, p. 126; M NOBILI, sub *art. 192*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, II, Torino, 1990, p. 417; T. RAFARACI, *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Sofri*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, p. 673.

[7] G. UBERTIS, *La prova penale. Profili giuridici ed epistemolgici*, Torino, 1995, p. 85.

[8] M. DANIELE, *Regole di esclusione e regole di valutazione della prova*, cit., p. 121. L'art. 192 comma 3 c.p.p. si rivolge alle «dichiarazioni rese dal coimputato», lasciando intendere l'operatività «non solo nei riguardi delle dichiarazioni del coimputato aventi contenuto *contra reum*, ma anche di quelle potenzialmente dirette a favore dell'imputato» (V. GREVI, *Le "dichiarazioni rese dal coimputato" nel nuovo codice di procedura penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, p. 1175-1176). Del resto, se la regola di valutazione trova giustificazione nell'intrinseca inattendibilità della fonte, essa dovrebbe applicarsi indipendentemente dal contenuto delle dichiarazioni provenienti dal teste "sospetto". Ciononostante, si è sottolineato come sia «arduo sostenere la necessità di riscontri anche per le dichiarazioni favorevoli sul fatto altrui, dove il semplice dubbio è sufficiente a determinare l'assoluzione dell'imputato» (A. SANNA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi*, in *Trattato di procedura penale*, diretto da G. Ubertis - G.P. Voena, VII.2, Milano, 2000, p. 273). L'esonero per le dichiarazioni liberatorie dall'obbligatoria ricerca del riscontro sembra poi imporsi qualora si accolga la tesi che nega l'inutilizzabilità delle prove vietate *pro reo* (cfr. F. CORDERO, *Prove illecite*, in ID., *Tre studi sulle prove penali*, Milano, 1963, p. 171; F.R. DINACCI, *L'inutilizzabilità nel processo penale. Struttura e funzione del vizio*, Milano, 2008, p. 33-34; L. FILIPPI, *L'intercettazione di comunicazioni e il segreto di polizia (art. 267 c.p.p.)*, in *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova (legge 1° marzo 2001, n. 63)*, a cura di P. Tonini, Padova, 2001, p. 404; nonché, volendo, R. CASIRAGHI, *Prove vietate e processo penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2009, p. 1796 ss.): le ragioni di giustizia sostanziale che, in proposito, inducono a negare l'operatività delle regole d'esclusione valgono, a maggior ragione, con riferimento alle regole di prova legale negativa, tra le quali viene espressamente inquadrato l'art. 192 comma 3 c.p.p. da, per tutti, F.M. IACOVIELLO, *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di cassazione*, cit., 3459, e A. NAPPI, *Il sindacato di legittimità nei giudizi civili e penali di cassazione*, Torino, 2006, p. 171-172.

«semplicemente una regola di giudizio sul presupposto della loro esistenza»[9]. Al di là di questa voce isolata, è però pacificamente assodato che l'assenza di altri elementi di prova impedisce alla chiamata in correità, pur intrinsecamente credibile, di essere posta a fondamento della decisione giudiziale[10].

Ne consegue che, accanto ai comuni vagli "interni" a cui è sottoposta ogni prova dichiarativa, si aggiunge un ulteriore requisito. La valutazione (comunque caratterizzata da un nesso dialettico fra i tre momenti attraverso i quali si sviluppa[11]) prende quindi le mosse dalla credibilità del coimputato, avendo riguardo - ad esempio - alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo vissuto, ai rapporti con il chiamato in correità. Vanno poi vagliate la precisione, la coerenza interna, la spontaneità e la costanza delle sue dichiarazioni[12]. Infine, il dichiarato deve trovare supporto in altre risultanze conoscitive[13]. Potrà peraltro accadere che l'esito negativo dell'attendibilità intrinseca venga superato «ove riscontri robusti rilegittimino la dichiarazione nel giudizio finale»[14], «non potendosi ad esempio smentire che un soggetto generalmente inaffidabile possa nell'occasione concreta dire il vero»[15].

Non è ovviamente richiesto che i riscontri siano idonei di per sé a provare la colpevolezza dell'imputato o coincidano perfettamente con le dichiarazioni del coimputato: altrimenti, il contributo conoscitivo di quest'ultimo diverrebbe superfluo[16]. Nondimeno, la conferma non può consistere in fatti o circostanze notori e conoscibili indipendentemente dalla percezione del fatto-reato oggetto del processo[17].

2. Il riscontro: natura e oggetto.

---

[9] C. MARTINELLI, *Sull'interpretazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p.*, in *Giust. pen.*, 1990, III, c. 697, da cui è tratta anche la citazione precedente.

[10] Cfr., per tutti, V. GREVI, *Le "dichiarazioni rese dal coimputato" nel nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 1175-1176; M. NOBILI, *La nuova procedura penale. Lezioni agli studenti*, Bologna, 1989, p. 174.

[11] Cfr. P. MAGGIO, *Il testimone "forte": specificità ed anomalie della prova dichiarativa nei processi di criminalità organizzata*, in *Testimoni e testimonianze "deboli"*, a cura di L. De Cataldo Neuburger, Padova, 2006, p. 303.

[12] Su questi requisiti, v. A. BEVERE, *La chiamata di correo. Itinerario del sapere dell'imputato nel processo penale*, Milano, 2001, p. 113 ss.; G.L. VERRINA, *Valutazione probatoria e chiamata di correo*, Torino, 2000, p. 99 ss.

[13] Sui tre snodi in cui si articola la valutazione delle dichiarazioni del correo, v., per tutte, Cass., sez. VI, 20 dicembre 2011, De Filippi e altri, in *C.e.d. cass.*, rv. 252630; Cass., sez. V, 21 settembre 2006 (28 giugno 2006), Salinitro e altri, in *Riv. pen.*, 2007, p. 939.

[14] T. RAFARACI, *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Sofri*, cit., p. 679.

[15] G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, Torino, 2007, p. 100.

[16] Così, per tutti, A. BEVERE, *La chiamata di correo. Itinerario del sapere dell'imputato nel processo penale*, cit., p. 143.

[17] Si rammenta il famoso esempio giurisprudenziale in cui si è precisato che, «se Tizio afferma che Caio ha ucciso Sempronio sotto la torre di Pisa, non può essere l'accertata esistenza della torre di Pisa a riscontrare la credibilità di Tizio sul fatto che Caio ha ucciso Sempronio, poiché la torre di Pisa, anche se nella specie non è un elemento esterno al fatto da provare, tuttavia non è un elemento significativo del fatto che Caio ha ucciso Sempronio. Potrebbe tuttavia diventarlo in determinati casi, ad esempio se sotto la torre siano state poi trovate tracce di sangue dell'ucciso e prima della dichiarazione di Tizio tutti ignoravano la circostanza che l'uccisione fosse avvenuta sotto la torre predetta» (App. Napoli, sez. V pen., 15 settembre 1986, Acquaviva e altri, in *Crit. dir.*, 1986, n. 40-41, p. 48).

Questione parecchio dibattuta in passato, dovrebbe ritenersi imprescindibile il carattere individualizzante del riscontro[18]. Questo significa che, «di fronte ad una chiamata di correo che investa più vicende e responsabilità, … verificare l'attendibilità dell'elemento di prova significa misurarne la forza persuasiva con riguardo a ciascuno degli asserti fattuali che compongono il *thema probandum*»([19]), poiché «l'aver detto il vero su tre posizioni ancora non dice nulla sulla genuinità della quarta accusa»[20]. Di conseguenza, la valutazione positiva su un determinato fatto non esonera dal vaglio relativo alle altre posizioni e, all'opposto, il diniego dell'attendibilità su una posizione non coinvolge necessariamente tutte le altre[21].

Quanto alla natura dei riscontri, il termine "elementi" induce a ricomprendervi tutto ciò che possa essere utilizzato quale fondamento dell'inferenza giudiziale[22]. L'unico limite è che l'acquisizione sia avvenuta nel rispetto delle regole probatorie prescritte, non potendo un elemento ottenuto *contra ius* trovare alcuno spazio nella dinamica ricostruttiva del fatto. Viceversa, andrebbe respinta un'aprioristica esclusione dei dati probatori carenti di dialetticità[23]. La «formula generica e priva di indicazioni limitatrici» dell'art. 192 comma 3 c.p.p. parrebbe consentire il ricorso a qualsiasi elemento giunto alla conoscenza giudiziale, ovvero anche a quelli che, «pur non potendo da soli costituire prova dei fatti»([24]), siano stati legittimamente acquisiti ai

---

[18] Cfr., tra le altre, Cass. sez. III, 26 gennaio 2010 (10 dicembre 2009), Genna, in *Riv. pen.*, 2011, p. 106; Cass., sez. I, 19 gennaio 2007 (21 novembre 2006), Missi, in *Riv. pen.*, 2007, p. 1066; Cass., sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti e altro, in *Cass. pen.*, 2004, p. 811, m. 245, con motivazione e con nota di D. CARCANO; Cass., sez. I, 21 ottobre 1999, Castelluccia, *ivi*, 2000, p. 2766; Cass., sez. VI, 16 aprile 1998, Craxi, in *Riv. pen.*, 1998, p. 665, con motivazione. A tale indirizzo, si oppone il meno garantista orientamento secondo cui basta che il riscontro confermi il fatto dichiarato nel suo complesso (Cass., sez. VI, 1° dicembre 2010 (12 ottobre 2010), Salvo, in *Riv. pen.*, 2011, p. 1322; Cass., sez. II, 5 novembre 2010 (8 ottobre 2010), Montesarchio, *ivi*, 2011, p. 1322; Cass., sez. V, 22 gennaio 1997, Bompressi e altri, in *Cass. pen.*, 1997, p. 2791, m. 1572, con motivazione), poiché la conferma su una singola posizione rende superflua la verifica di riscontri in ordine alle altre (cfr. Cass., sez. VI, 4 febbraio 1999 (2 novembre 1998), Archesso e altri, in *Riv. pen.*, 1999, p. 1036; Cass., sez. II, 18 marzo 1997, Leuci, in *Guida dir.*, 1997, n. 25, p. 77; Cass., sez. VI, 29 maggio 1996, Schenmari, in *Giust. pen.*, 1998, III, c. 370).

[19] A. SANNA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi*, cit., p. 287. Nello stesso senso, v., per tutti, F. ZACCHÈ, *Riscontri «individualizzanti» nel procedimento cautelare dopo la l. n. 63 del 2001*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3705.

[20] E. FASSONE, *Riflessioni sul tema della prova*, in *Quest. giust.*, 1985, p. 515.

[21] Cass., sez. I, 18 dicembre 2000, Orofino, in *Cass. pen.*, 2002, p. 1454, m. 436, in cui tuttavia si precisa che la valutazione frazionata è possibile solo quando «non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate. Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria».

[22] Per questa definizione di elemento di prova, come componente della sequenza probatoria, cfr. G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, cit., p. 64.

[23] Per la possibilità che un «dato gnoseologico estraneo al contraddittorio [possa essere] valutabile per vagliare l'attendibilità di elementi, fonti e/o mezzi di prova concernenti altri esperimenti probatori e non per direttamente accertare gli enunciati fattuali che questi ultimi intendessero verificare» v. G. UBERTIS, *Prova e contraddittorio* (2001), in ID., *Argomenti di procedura penale*, Milano, 2002, p. 194.

[24] Per questa e la precedente citazione, v. V. GREVI, *Le dichiarazioni rese dal coimputato nel nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 1180, il quale è favorevole all'uso quale riscontro delle dichiarazioni predibattimentali usate per le contestazioni. *Contra* A. SANNA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei*

sensi dell'art. 526 c.p.p.: ad esempio, le dichiarazioni predibattimentali contestate, inidonee a essere utilizzate direttamente per la decisione, dovrebbero poter riscontrare la chiamata di correo determinante per la condanna. L'uso quale riscontro di una conoscenza difettosa di contraddittorio, d'altra parte, non pare contrastare né con la Costituzione[25] né con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, le quali pretendono il rispetto del contraddittorio (forte o almeno differito sulla fonte di prova[26]) solo per ammettere un uso *diretto* dell'elemento di prova. Quanto alla prima, l'art. 111 comma 4 secondo periodo Cost., nel vietare che la «colpevolezza dell'imputato» possa «essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore», «si presterebbe a legittimare proprio quel *distinguo*»[27] tra uso *contra reum*[28] diretto e corroborativo. Con riguardo alla seconda, la giurisprudenza europea esclude la violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 Conv. eur. dir. uomo, ogniqualvolta la dichiarazione resa dal testimone assente al dibattimento non sia risultata determinante per la condanna[29].

3. La testimonianza indiretta in funzione di riscontro.

Se presupposto necessario e sufficiente per l'uso corroborante è l'acquisizione dibattimentale della risultanza conoscitiva, senza che necessariamente questa debba avere la sua genesi in giudizio, anche la deposizione *de relato* potrà fungere da riscontro, indipendentemente dall'avvenuto confronto (e dal suo esito) con la testimonianza diretta. Per questo particolare profilo, unica condizione è che il teste *de auditu* indichi (in modo non estremamente generico)[30] la persona da cui abbia appreso

---

procedimenti connessi, cit., p. 283, secondo cui solo elementi formati nel contraddittorio sono idonei a corroborare le dichiarazioni del correo.

[25] In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. IV, 23 giugno 2000, Stillitano, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2148, m. 1070, con motivazione e con nota di S. BUZZELLI.

[26] Sui significati di queste espressioni, v. G. UBERTIS, *Giusto processo e contraddittorio in ambito penale* (2003), in ID., *Argomenti di procedura penale*, II, Milano, 2006, p. 18 ss., al quale si rinvia altresì per la considerazione secondo cui la formula costituzionale ammette sia l'una che l'altra accezione di contraddittorio, escludendo solo il contraddittorio debole, in virtù dei commi 3 e 5 dell'art. 111 Cost.

[27] S. BUZZELLI, *Il criterio di valutazione probatoria* ex *art. 192 comma 3 c.p.p. in rapporto al nuovo art. 111 comma 4 Cost.*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2159. Nello stesso senso, cfr. F. CASSIBBA, *Acquisizione e criteri di valutazione del riscontro incrociato fra chiamate di correo alla luce dell'art. 111, comma 4, Cost.*, in *Riv. it. dir. proc pen.*, 2002, p. 728-729; E. MARZADURI, *Sul diritto al silenzio degli imputati il giusto processo vive di contraddizioni*, in *Guida dir.*, 2000, n. 43, p. 12; e, in toni dubitativi, M. DANIELE, *Primi contrasti sull'applicazione dell'art. 111 Cost. e sul principio del contraddittorio*, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2453.

[28] Per la considerazione che l'art. 111 comma 4 secondo periodo Cost. «funge da vincolo negativo unicamente riguardo alle dichiarazioni a carico dell'accusato», cfr. G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, cit., p. 176.

[29] Cfr., *ex pluribus*, C. eur. dir. uomo, sez. IV, sent. 17 aprile 2012, Fafrowicz c. Polonia, § 58 ss.; C. eur. dir. uomo, sez. II, 1° marzo 2011, Nevruz Bozkurt c. Turchia, § 58; C. eur. dir. uomo, sez. II, sent. 2 dicembre 2008, Keş c. Turchia, § 38 ss.

[30] L'indicazione deve almeno consentire l'individuazione del teste diretto, al fine di consentirne l'identificazione all'autorità pubblica.

la conoscenza, al fine di sottrarre la testimonianza indiretta all'inutilizzabilità di cui all'art. 195 comma 7 c.p.p. Infatti, una conoscenza di cui sia ignota la fonte, al pari delle voci correnti nel pubblico[31], va inclusa nella categoria degli anonimi e, come tale, deve considerarsi inadeguata a qualsiasi impiego processuale.

Si aprono però nuove questioni quando testimonianza indiretta e chiamata di correo vengono in qualche modo a sovrapporsi all'interno della medesima deposizione. Anzitutto, potrà accadere che la fonte diretta rivesta il ruolo di "coimputato" e, in virtù di questo *status*, scelga la via del silenzio totale. L'evenienza non trova espressa previsione nell'art. 195 comma 3 c.p.p., che, da un lato, si limita a sancire l'inutilizzabilità dei *relata* allorché il giudice ometta di citare il teste diretto richiesto dalle parti e, dall'altro, ne ammette un pieno uso, qualora l'esame della fonte originaria sia impossibile per morte, infermità o irreperibilità. Occorre dunque domandarsi se a queste tre situazioni derogatorie possa assimilarsi il rifiuto assoluto di rispondere[32]. Nondimeno, uno scoglio al libero impiego della testimonianza indiretta la cui fonte originaria non sia esaminabile a seguito dell'esercizio del diritto al silenzio potrebbe essere rappresentato dall'art. 526 comma 1-*bis* c.p.p., il quale - appunto - vieta che la colpevolezza possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si sia sempre volontariamente sottratto all'esame della difesa[33]. Peraltro, la norma - analogamente a quanto affermato in relazione all'art. 111 comma 4 Cost.[34] - potrebbe bandire solo un uso diretto *contra reum*, con la conseguenza che le dichiarazioni del coimputato riferite da terzi, inidonee a fondare la condanna, possono rafforzare la valenza persuasiva di altri elementi di prova. Non ci sarebbe, invece, spazio per alcun uso dibattimentale allorché si ritenga che l'inutilizzabilità sancita dall'art. 195 comma 3 c.p.p. sia, per così dire, "assoluta" e possa essere superata esclusivamente e in via tassativa nelle ipotesi oggettive di morte, irreperibilità e infermità della fonte diretta[35]. La soluzione[36] trae fondamento dalla differente natura

---

[31] Per l'esclusione delle voci correnti del pubblico dal quadro dei riscontri, v. esplicitamente T. RAFARACI, *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema Corte nel caso Sofri*, cit., p. 681.

[32] Diversa è la situazione in cui, in relazione al tema di prova già oggetto della testimonianza *de relato*, il teste diretto accetti l'esame, ma si avvalga del silenzio per singole domande: in questo caso, un controllo (pur parziale) della fonte primaria è comunque avvenuto e, pertanto, la deposizione *de auditu* è utilizzabile, rinviandosi al piano valutativo tutti i dubbi (tanto più marcati quanto più sarà esteso il silenzio) in ordine all'attendibilità della conoscenza così acquisita.

[33] In argomento, cfr. C. CESARI, *"Giusto processo", contraddittorio ed irripetibilità degli atti d'indagine*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, p. 72; C. CONTI, *Principio del contraddittorio e utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 606; M. DANIELE, *La testimonianza assistita e l'esame degli imputati in procedimenti connessi*, in *Il giusto processo tra contraddittorio e diritto al silenzio*, a cura di R.E. Kostoris, Torino, 2002, p. 223; P. FERRUA, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in *La prova nel dibattimento penale*, Torino, 2010, p. 378.

[34] V. *supra* § 2 e nota 27.

[35] Già questi tre casi, tuttavia, presentano profili di illegittimità costituzionale, non rientrando nelle deroghe al contraddittorio contemplate dall'art. 111 comma 5 Cost., qualora si accolga una sua lettura rigorosa che riconduca l'impossibilità «alla "natura dell'oggetto", anziché alla sua "causa oggettiva esterna"» (G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, cit., p. 174). Per questa interpretazione della norma costituzionale, v. pure O. MAZZA, *Le deroghe costituzionali al contraddittorio per la prova* (2006), in ID., *Il garantismo al tempo del giusto processo*, Milano, 2011, p. 27-28.

[36] In argomento, cfr. A. SANNA, *L'interrogatorio e l'esame dell'imputato nei procedimenti connessi alla luce del giusto processo*, in *Trattato di procedura penale*, cit., VII.2.A, Milano, 2007, p. 157 ss., nonché, volendo, R.

dell'impossibilità (oggettiva o soggettiva) dell'esame testimoniale. Trattasi di una distinzione che ha trovato riconoscimento pure nella giurisprudenza costituzionale, in una materia - quella delle letture dibattimentali - per molti versi affine alla testimonianza indiretta. È noto come i giudici della Consulta abbiano escluso che la legittima facoltà del prossimo congiunto di astenersi dal deporre possa essere inclusa fra le ipotesi d'impossibilità *ex* art. 512 c.p.p.([37]), le quali, invece, sono rinvenibili in quei «fatti indipendenti dalla volontà del dichiarante, che di per sé rendono non ripetibili le dichiarazioni rese in precedenza, a prescindere dall'atteggiamento soggettivo»[38]. È altresì innegabile che quest'impostazione è quella che meglio soddisfa le esigenze di accertamento alla base della stessa disciplina contenuta nell'art. 195 c.p.p., in quanto impedisce l'ingresso nel processo di una conoscenza inverificabile: infatti, «il controllo dialettico sulla fonte di seconda mano ... serv[e] unicamente a verificare se è attendibile la circostanza che, in un certo tempo e luogo, il dichiarante abbia ricevuto una confidenza, senza toccare la veridicità del racconto»[39].

Tuttavia, la giurisprudenza esclude il carattere tassativo delle tre ipotesi derogatorie previste dall'art. 195 comma 3 c.p.p.: a esse viene equiparato così il caso in cui la fonte diretta non si sottoponga all'esame ovvero, comparsa in udienza, scelga di astenersi dal deporre, in quanto - ad esempio - prossimo congiunto dell'imputato[40]. Ne discende la libera valutazione, non limitata a un mero uso critico, della testimonianza indiretta[41], nonostante sia mancato quel controllo di affidabilità della fonte primaria

---

CASIRAGHI, *La prova dichiarativa: testimonianza ed esame delle parti eventuali*, *ivi*, XVI, Milano, 2011, p. 206-207. In giurisprudenza, cfr. Cass., sez. III, 7 giugno 2002, in *Cass. pen.*, 2004, Dalfino, p. 610, m. 203, la quale ha affermato che «deve considerarsi tassativa l'elencazione dei casi in cui, divenendo impossibile l'esame del soggetto indicato quale fonte primaria (per morte, infermità, irreperibilità), la norma di cui al comma 3 dell'art. 195 c.p.p. consente l'utilizzazione delle dichiarazioni rese dal testimone *de relato*. Ne consegue che in ogni ipotesi ove la concreta impossibilità dell'esame dipenda da circostanze diverse … la testimonianza indiretta deve considerarsi inutilizzabile».

[37] C. cost., sent. 25 ottobre 2000 n. 440, in *Giur. cost.*, 2000, p. 3302 ss., con nota di F. ABBATI.

[38] Sent. cost. n. 440 del 2000, cit., p. 3308.

[39] F. ZACCHÈ, *Testimonianza indiretta e contraddittorio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, p. 138.

[40] Cfr. Cass., sez. VI, 15 ottobre 2008, Baratta, in *Cass. pen.*, 2010, p. 1912, secondo cui il divieto di utilizzazione della fonte *de relato* «non opera allorché il soggetto dichiarante abbia precisamente indicato la sua fonte immediata e quest'ultima non possa essere oggetto di ulteriore verifica perché imputato nello stesso processo». Analogamente, cfr. Cass., sez. II, 22 marzo 2011, Cocca, in *C.e.d. cass.*, rv. 250252; Cass., sez. III, 29 novembre 2006, B., in *Cass. pen.*, 2007, p. 4752, m. 1350, con motivazione e con nota di C. ANGELONI; Cass., sez. I, 6 luglio 2006, Greco, *ivi*, 2007, p. 2961; Cass., sez. IV, 4 ottobre 2004, Biancoli, *ivi*, 2006, p. 2236, m. 897. In dottrina, cfr. R. APRATI, *Diritto alla controprova e testimonianza indiretta*, in *Cass. pen.*, 2004, p. 624; A. BALSAMO - A. LO PIPARO, *La prova "per sentito dire". La testimonianza indiretta tra teoria e prassi applicativa*, Milano, 2004, p. 371 ss.; F. CAPRIOLI, *Colloqui riservati e prova penale*, Torino, 2000, p. 279; L. GIULIANI, *Utilizzabilità e valutazione delle dichiarazioni* de relato *tra principio di oralità e libero convincimento del giudice*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1995, p. 293-294.

[41] Nonostante si tratti di un contributo, in ultimo, proveniente da un coimputato, la giurisprudenza esclude altresì l'operatività dell'art. 192 comma 3 c.p.p. sul rilevo che, «mentre la dichiarazione resa al giudice da chi è coinvolto negli stessi fatti addebitati all'imputato può, per sua natura, generare un erroneo convincimento, … nell'ipotesi di testimonianza indiretta [dell'estraneo al fatto di reato] il racconto del referente è fatto fuori dal processo» (Cass., sez. II, 17 gennaio 1997, Accardo, in *C.e.d. cass.*, rv. 207844).

della conoscenza che costituisce un passaggio obbligato nella valutazione della prova testimoniale[42].

4. La chiamata in correità *de relato* e l'inidoneità di una *mutual corroboration.*

Queste conclusioni vengono estese alla deposizione *de relato* proveniente dal "coimputato", la quale potrà così essere impiegata dal giudice, sia quale prova principale sia quale riscontro[43], anche in caso di silenzio del soggetto che ha direttamente percepito la conoscenza riferita[44]. Evidenti i pericoli di un tal modo di procedere: come sottolineato anche dalla stessa giurisprudenza, «l'impossibilità di ascoltare la fonte [diretta] priva il giudice di un elemento, considerato essenziale per il legislatore, per la formazione del libero convincimento»[45]. Infatti, se al cospetto di una chiamata in correità *de auditu* si rivela doveroso il «positivo apprezzamento in ordine alla intrinseca attendibilità non solo del dichiarante, ma anche delle persone che hanno fornito le notizie»[46], non si dovrebbe prescindere dall'audizione della fonte primaria, salvo ritenere che il deponente *de relato* possa farsi garante della *fides* dell'informatore. E ciò pare veramente troppo.

Peraltro, il poco rigore nella valutazione di dichiarazioni "sospette" non si arresta qui: un consolidato orientamento giurisprudenziale, avallato da parte della dottrina[47], ammette la cosiddetta *mutual corroboration* tra due chiamate[48], quindi

---

[42] Per la stretta dipendenza fra attendibilità della testimonianza e affidabilità del teste, v., per tutti, E. DOSI, *La prova testimoniale. Struttura e funzione*, Milano, 1974, p. 108.

[43] Cfr. Cass., sez. I, 19 gennaio 2007 (21 novembre 2006), Missi, cit., p. 1066; Cass., sez. I, 25 febbraio 2004, Rotondale e altri, in *C.e.d. cass.*, rv. 228550. Si veda poi Cass., sez. I, 2 gennaio 2009 (11 dicembre 2008), Pesce, in *Riv. pen.*, 2009, p. 1488, in cui il riscontro è la dichiarazione *de relato* la cui fonte diretta è al tempo stesso l'autore della deposizione (diretta) che deve essere corroborata. Qui, il problema non sta tanto e solo nell'impiego di *relata* inverificabili, ma nella circolarità della conferma, non essendo persuasiva l'obiezione a tal riguardo proposta dal giudice di legittimità secondo cui le confidenze erano state rese dal coimputato «molto tempo prima che egli iniziasse a collaborare e quindi non potevano essere sospettate di voler creare un riscontro alla propria versione»: si finisce così per accontentarsi di un riscontro intrinseco, in quanto in grado esclusivamente di misurare l'attendibilità del chiamante in correità.

[44] Qualora invece la fonte diretta deponga in dibattimento, anche per smentire quanto riportato *de relato*, non sembra possano muoversi obiezioni (in ordine alla violazione dell'art. 195 c.p.p.) all'indirizzo che ammette l'utilizzabilità della chiamata *de relato*, esigendosi soltanto «una valutazione particolarmente esigente» (Cass. sez. VI, 12 novembre 2002, Dolcetti e altro, in *C.e.d. cass.*, rv. 223279).

[45] Cass., sez. V, 9 maggio 2002, Pinto e altri, in *C.e.d. cass.*, rv. 223544 (in motivazione).

[46] Cass., sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti e altro, cit., p. 811, m. 245.

[47] Cfr. V. GREVI, *Le "dichiarazioni rese dal coimputato" nel nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 1178-1179; nonché D. GROSSO, *L'interrogatorio libero tra i due codici*, in *Giust. pen.*, 1990, III, c. 293; F.M. IACOVIELLO, *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di cassazione*, cit., p. 3464-3465. Prima dell'entrata in vigore del codice del 1988 ammetteva il riscontro incrociato E. FASSONE, *La valutazione delle dichiarazioni del coimputato*, in *Cass. pen.*, 1986, p. 1899, secondo cui «le varie 'debolezze' probatorie, rappresentate dalle plurime chiamate in correità, possono anche costituire una forza, in virtù della regola che la convergenza del molteplice sottende o la verità delle dichiarazioni o la realtà di una congiura. E se si esclude la prima ipotesi, la seconda esige un movente, una causale, almeno una congettura da verificare. In difetto di questa verifica, si può correttamente affermare che la chiamata in correità si sorregge sull'estrinseco».

«implicitamente» - afferma l'ordinanza di rimessione([49]) - «non esclude[ndo] la eventualità che a sorreggere una condanna possano essere più chiamate in reità o correità *de relato*, laddove riconosce, appunto, che ulteriori dichiarazioni accusatorie possono costituire elementi di riscontro quando, accanto agli altri requisiti che pure debbono avere (convergenza e specificità), si presentino con quello della reciproca "indipendenza" che va obiettivamente verificata»[50].

Se quest'ultimo assunto dovesse ritenersi fondato, appare concreto il rischio per l'imputato di essere condannato sulla scorta di affermazioni di cui nessuno si assume la responsabilità e i cui presunti autori, già intrinsecamente inaffidabili in quanto essi stessi "coimputati", si sottraggono al contraddittorio e, quindi, al confronto con l'accusato. Alla presunta inaffidabilità della fonte *de relato* si aggiunge l'intrinseca debolezza euristica di un elemento di provenienza extradibattimentale e di cui non è stato possibile verificare in concreto la credibilità originaria. Non è poi così peregrino ritenere che il correo, già esonerato dall'obbligo di verità, possa mascherare dietro un sentito dire non verificabile (per il silenzio, ma anche per la morte o l'irreperibilità dell'asserita fonte diretta) accuse create ad arte per alleggerire la propria responsabilità: si è sottolineato come la prima debolezza della deposizione *de auditu* sia proprio «quella di offrire un riparo al dichiarante, consentendogli di attribuire ad altri la responsabilità di quanto egli introduce nel processo. Il testimone (o l'imputato) *de auditu* rende talune dichiarazioni, ma nello stesso tempo si dissocia da esse»[51].

Va poi evidenziato il contrasto tanto con l'art. 111 Cost. quanto con i principi convenzionali sui diritti umani di una condanna che si fondi su una o più chiamate di correo *de relato* la cui fonte si sia astenuta dal deporre: in definitiva, la colpevolezza sarebbe provata esclusivamente (in caso di corroborazione incrociata) o in modo determinante (qualora la chiamata di correo indiretta sia solo riscontrata da altri elementi) sulle scorta di dichiarazioni rese da soggetti che si sono sottratti all'esame dell'imputato. Si rammenta come per la Corte europea dei diritti dell'uomo, la fonte

---

[48] Cfr., tra le tante, Cass., sez. II, 31 marzo 2008 (4 marzo 2008), Lucchese e altro, in *Riv. pen.*, 2009, p. 214; Cass., sez. I, 20 ottobre 2006, Alabiso e altri, *ivi*, 2007, p. 1066; Cass., sez. IV, 16 febbraio 2005 (10 dicembre 2004), Alfieri e altri, *ivi*, 2006, p. 589; Cass., sez. IV, 16 settembre 2003 (16 aprile 2003), Zungri, *ivi*, 2005, p. 368; Cass., sez. I, 28 aprile 2003 (19 marzo 2003), *ivi*, 2004, p. 137; Cass., sez. II, 17 dicembre 1999, Calascibetta, in *Cass. pen.*, 2000, p. 3386, m. 1870; Cass., sez. I, 22 settembre 1999, Greco e altri, *ivi*, 2000, p. 3385, m. 1869.

[49] Cass., sez. V, ord. 23 maggio 2012, n. 3607, cit., p. 21. Essa, peraltro, senza citare precedenti specifici sul punto, richiama unicamente come anteriore caso di analogo riscontro incrociato Cass., sez. I, 11 agosto 2010 (23 giugno 2010), Calabresi e altri, in *Riv. pen.*, 2011, p. 959, la quale ha ammesso che una condanna si fondi su «due chiamate di reità *de relato*» provenienti da due collaboratori di giustizia, i quali tuttavia, come risulta dalla stessa sentenza, erano stati sentiti come testimoni e non ai sensi dell'art. 210 c.p.p. (nonostante fossero emersi - almeno secondo le doglianze delle difese (rigettate dalla Corte) - indizi di reità tali da far scattare la qualifica di indagato in procedimento collegato *ex* art. 371 comma 2 lett. *b* c.p.p.).

[50] «Ciò che tale ermeneutica, in sostanza, nega è il postulato di "principio" secondo cui un dichiarativo *de relato* è comunque funzionalmente inidoneo *a priori* a riscontrarne altro avente uguale natura. Limitazione probatoria, questa, non formalizzata in alcuna norma di sistema e, dunque, in qualche modo lesiva del principio del libero apprezzamento del giudice» (Note del procuratore generale presso la Corte di cassazione, cit., p. 5).

[51] E. FASSONE, *La narrazione indiretta: un racconto, due verifiche*, in *Testimoni e testimonianze "deboli"*, cit., p. 278.

determinante per la condanna deve essere entrata nel circuito dialettico e la difesa deve avere avuto un'occasione adeguata e sufficiente per interrogarla[52].

Merita quindi condivisione l'indirizzo il quale *nega* esplicitamente *che una chiamata in correità* de relato *possa essere riscontrata da un'altra chiamata di correo anch'essa indiretta*, sulla premessa che «la ricerca di riscontri, a conferma delle dichiarazioni caratterizzate da credibilità congenitamente carente, affine a quella della testimonianza indiretta, deve essere particolarmente rigorosa»[53]. E non può definirsi tale una ricerca che si accontenti di un riscontro anch'esso euristicamente carente, in quanto attribuibile a una fonte la cui affidabilità non sia stata in alcun modo verificata (perché silente o perché mai comparsa in dibattimento, indipendentemente dalla causa).

Del resto e *in termini più generali, andrebbe esclusa una conferma reciproca fra due chiamate di correo, ancorché dirette*. Indubbie ragioni logiche sembrano escludere l'idoneità di un riscontro incrociato fra elementi di prova provenienti da una medesima categoria di dichiaranti reputati sospetti[54]: nonostante l'ambiguità del testo normativo, il cui riferimento ad "altri" elementi di prova è stato assunto a sostegno degli opposti orientamenti[55], appare indubbio che «un elemento di prova incapace di fondare da solo

---

[52] È noto infatti che secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo è iniqua una condanna fondata esclusivamente o in modo determinante su dichiarazioni rese da un soggetto che l'imputato o il suo difensore non abbiano mai potuto interrogare: cfr., per tutte, C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 10 luglio 2012, Vidgen c. Paesi Bassi, § 46-47; C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 24 aprile 2012, Damir Sibgatullin c. Russia, § 52 ss.; C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 19 ottobre 2006, Majadallah c. Italia, § 40 ss.; C. eur. dir. uomo, sez. III, sent. 13 ottobre 2005, Bracci c. Italia, § 54 ss.; C. eur. dir. uomo, sez. I, sent. 27 febbraio 2001, Lucà c. Italia, § 41 ss. Né, nell'ipotesi di dichiarazioni rese da coimputati che si sottraggono all'esame dibattimentale, può invocarsi il recente insegnamento di C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 144 ss., secondo cui la regola della "prova unica o determinante" può essere derogata qualora - considerate le peculiari circostanze del caso concreto - l'impossibilità oggettiva per la difesa di sottoporre a interrogatorio il principale testimone d'accusa (che nella vicenda in esame costituiva più precisamente l'unico possibile testimone diretto della vicenda) sia adeguatamente bilanciata da solide garanzie procedurali: qui basta rilevare come presupposto indefettibile per una tale conclusione sia l'eccezionalità della circostanza (la morte) che impedisca la presenza in dibattimento della persona offesa formulatrice della *notitia criminis*.

[53] Cass., sez. V, 19 ottobre 2010 (9 luglio 2010), Canale e altri, in *Riv. pen.*, 2011, p. 1322. Analogamente Cass., sez. VI, 20 dicembre 2011, De Filippi e altri, cit.; Cass., sez. V, 9 maggio 2002, Pinto e altri, cit. Sottolinea come sia «necessario, per la natura indiretta dell'accusa, un più rigoroso e approfondito controllo del contenuto narrativo della stessa e della sua efficacia dimostrativa» Cass., sez. un., 30 ottobre 2003, Andreotti e altro, cit., p. 840 (in motivazione).

[54] Anche la giurisprudenza europea ha reputato iniqua una condanna basata sul sostegno reciproco di due elementi conoscitivi afflitti da un medesimo vizio persuasivo (C. eur. dir. uomo, sent. 19 novembre 1990, Delta c. Francia, § 37). D'altronde, anche C. eur. dir. uomo, grande camera, sent. 15 dicembre 2011, Al-Khawaja e Tahery c. Regno Unito, § 156, non tanto ha ritenuto giustificabile l'utilizzazione di una dichiarazione *de relato* la cui fonte (costituita dalla persona offesa) era deceduta, perché confermata da atre dichiarazioni aventi il medesimo difetto, quanto piuttosto perché la Corte europea ha evidenziato «soprattutto» (*ibidem*) la presenza, quale riscontro, di una deposizione dibattimentale, cioè della testimonianza resa nel contraddittorio delle parti da una seconda vittima dello stesso imputato per un altro episodio criminoso compiuto con le medesime modalità.

[55] Da una parte si è affermato che «non per nulla … nella legge si parla di 'altri' elementi di prova da utilizzarsi in chiave corroborativa, cioè di elementi 'ulteriori', alludendosi ad una differenziazione di ordine per così dire quantitativo, non già qualitativo, di tali elementi rispetto alle suddette dichiarazioni (ove si fosse inteso esigere una differenziazione di tipo ontologico, infatti, nella legge si sarebbe dovuto per

il convincimento giudiziale per la carente affidabilità della sua fonte non dovrebbe ragionevolmente ritenersi supportabile con un altro affetto dallo stesso vizio genetico»[56].

Né l'escussione attraverso le forme dell'esame incrociato dei due correi può ritenersi sufficiente a consentire una conferma incrociata e quindi a colmare il difetto di attendibilità che l'art. 192 comma 3 c.p.p. presuppone in capo al coimputato[57]. Una dimostrazione di come il legislatore non consideri il contraddittorio capace di neutralizzare appieno le insidie della chiamata in correità sembra provenire dalla legge 1° marzo 2001 n. 63: anche per la figura del "coimputato" sentito in dibattimento con l'obbligo di verità sul fatto altrui (il testimone assistito) è stata mantenuta la regola di valutazione[58].

L'art. 192 comma 3 c.p.p. colpisce quindi la dichiarazione del coimputato in quanto tale, non perché e unicamente se assunta in segreto. Assunzione della prova in contraddittorio e presunzione d'inaffidabilità della fonte operano dunque su due piani distinti con riguardo al contributo del "coimputato", cosicché la garanzia dialettica non potrà mai ritenersi da sola in grado di convincere sull'attendibilità del dichiarante comunque "sospetto": ne deriva che il *gap* di persuasività derivante dalla sua inaffidabilità può essere superato solo grazie a un elemento legittimamente acquisito

---

lo meno alludere a 'diversi', anziché ad 'altri', elementi di conforto)» (V. GREVI, *Le "dichiarazioni rese dal coimputato" nel nuovo codice di procedura penale*, cit., p. 1179); dall'altra, si è sostenuto che, «se ci si attiene alla lettera della disposizione, è evidente che … gli "altri" elementi di prova … non possono che essere elementi "diversi" … vale a dire elementi probatori non rientranti nella stessa categoria» (T. DELL'ANNA, *La necessaria riforma dell'art. 192 c.p.p.*, in *Dir. pen. proc.*, 2005, p. 763).

[56] G. UBERTIS, *Sistema di procedura penale*, I, *Principi generali*, cit., p. 101. Sostanzialmente, nello stesso senso, v. F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2012, p. 1020, il quale, proprio in relazione alla prassi della *mutual corroboration*, parla di «regre[ssione] allo pseudolegalismo che lasciava mano libera agli inquisitori»; M. DEGANELLO, *I criteri di valutazione della prova penale. Scenari di diritto giurisprudenziale*, Torino, 2005, p. 233 ss.; A. VIVIANI, *La chiamata di correo nella giurisprudenza*, Milano, 1991, p. 336.

[57] Per un'opinione diversa, propensa ad ammettere un riscontro incrociato purché le due chiamate in correità siano formate in contraddittorio, cfr. F. CASSIBBA, *Acquisizione e criteri di valutazione del riscontro incrociato fra chiamate di correo alla luce dell'art. 111, comma 4, Cost.*, cit., p. 729.

[58] A seguito della l. n. 63 del 2001, l'art. 192 comma 3 c.p.p., richiamato dall'art. 197-*bis* comma 6 c.p.p., si applicava alle dichiarazioni provenienti da ogni testimone assistito, il cui processo fosse o meno ancora in corso. Sul punto, è intervenuta C. cost., sent. 21 novembre 2006, n. 381, in *Giur. cost.*, 2006, p. 3972, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 197-*bis* comma 6 c.p.p. «nella parte in cui preved[e] l'applicazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p. anche per le dichiarazioni rese dalle persone indicate al medesimo art 197-*bis* comma 1 c.p.p., nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di assoluzione 'per non aver commesso il fatto', divenuta irrevocabile». Per questa soluzione (indipendentemente dalla formula di proscioglimento), v., anteriormente alla sentenza costituzionale, F. CASSIBBA, *Acquisizione e criteri di valutazione del riscontro incrociato fra chiamate di correo alla luce dell'art. 111, comma 4, Cost.*, cit., p. 736. Di contro, si è affermato che, poiché «chi avesse già reso dichiarazioni nel processo a suo carico, peraltro godendo della facoltà di mentire riconosciuta all'accusato, un volta risentito come testimone sul medesimo fatto o su fatti connessi finirebbe inevitabilmente per essere vincolato dal racconto precedentemente fornito», «non dovrebbe essere difficile cogliere la razionalità della particolare regola di valutazione delle sue dichiarazioni» (O. MAZZA, *Lo strano caso del testimone-imputato assolto per non aver commesso il fatto*, in *Giust. cost.*, 2006, p. 3983, da cui sono tratte entrambe le ultime citazioni).

nel dibattimento (anche attraverso la lettura del verbale d'indagine o la contestazione[59]) e proveniente da una fonte non presunta *ex lege* inattendibile.

[59] Cfr. *supra*, § 2.